
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Domanda alternativa di condanna integrale e di condanna generica

La proposizione della domanda di condanna integrale in via principale, e di quella di condanna generica in via subordinata, rende inammissibile solo quest'ultima. Anche la formulazione d'una domanda di condanna generica in via alternativa ad una domanda di condanna integrale (vale a dire quando l'attore non istituisce alcun ordine di priorità nell'esame delle domande da lui formulate, ma lascia al giudice la facoltà di esaminarle quomodolibet) è inammissibile. Tuttavia, nel caso di formulazione alternativa delle domande in questione, è consentito all'attore restringere la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeat. La scelta dell'attore di restringere la propria pretesa ad una sola domanda generica, dopo avere domandato in via alternativa la condanna generica o quella specifica, non richiede il consenso del convenuto, sicché questi non può opporvisi. Tuttavia in tal caso il convenuto può domandare in via riconvenzionale che l'accertamento della responsabilità si estenda al quantum debeat.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.2.2015, n. 3366

...omissis...

1. Il motivo (unico) di ricorso.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso l'Enel lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3. Si assumono violati l'art. 2697 c.c., artt. 112, 115 e 278 c.p.c..

Espone la società ricorrente, al riguardo, che la società attrice ha formulato in primo grado una domanda principale di condanna al risarcimento del danno, estesa sia all'an che al quantum debeatur; ed una domanda subordinata di condanna generica, limitata all'an debeatur.

Sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano accolto la domanda di condanna generica.

Così statuendo, tuttavia, la sentenza d'appello avrebbe violato la regola, stabilita dalla Corte di cassazione, secondo cui una domanda di condanna generica non può essere proposta in via subordinata rispetto al rigetto della domanda principale di condanna integrale (estesa, cioè, sia all'an che al quantum debeatur). Se, infatti, nell'esame della domanda principale il giudice dovesse ritenere non provata l'esistenza del danno od il suo ammontare, non potrebbe più pronunciare una condanna limitata all'an, altrimenti nel successivo giudizio sul quantum si tornerebbe ad esaminare una questione già decisa, in violazione del principio del ne bis in idem.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. In linea generale, la domanda generica di condanna (cioè limitata all'an debeatur) e quella integrale (cioè estesa ad an e quantum) non possono essere formulate nel medesimo giudizio, quale che sia il nesso logico che lega le due domande: congiunzione, subordinazione od alternatività.

1.4. La proposizione congiunta della domanda di condanna integrale e di quella di condanna generica sarebbe infatti ed ovviamente viziata da nullità (da sanare ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), per totale inconciliabilità.

1.5. La proposizione della domanda di condanna integrale in via principale, e di quella di condanna generica in via subordinata, rende inammissibile solo quest'ultima. L'esame della domanda subordinata, infatti, presuppone il rigetto di quella principale: ma poichè la domanda di condanna integrale formulata in via principale impone al giudice di accertare l'esistenza e l'ammontare del danno, l'eventuale carenza di prova in merito a quest'ultimo ne comporterebbe il rigetto, e la conseguente impossibilità che la questione relativa al quantum possa essere esaminata in un nuovo giudizio, ostandovi il divieto di bis in idem (Sez. I, Sentenza n. 7847 del 10/08/1998, Rv. 517920).

1.6. Anche la formulazione d'una domanda di condanna generica in via alternativa ad una domanda di condanna integrale (vale a dire quando l'attore non istituisce alcun ordine di priorità nell'esame delle domande da lui formulate, ma lascia al giudice la facoltà di esaminarle quomodolibet) è inammissibile, per la medesima ragione per cui lo sarebbe la formulazione delle due domande in via subordinata.

1.7. Tuttavia, nel caso di formulazione alternativa delle domande in questione, è consentito all'attore restringere la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur.

Tale facoltà costituisce esercizio del potere dispositivo, e nel rito anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 (e dunque nel caso di specie) poteva essere esercitata anche all'udienza di precisazione delle conclusioni (Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14-01-2005).

La scelta dell'attore di restringere la propria pretesa ad una sola domanda generica, dopo avere domandato in via alternativa la condanna generica o quella specifica, non richiede il consenso del convenuto, sicché questi non può opporvisi. Tuttavia in tal caso il convenuto può domandare in via riconvenzionale che l'accertamento della responsabilità si estenda al quantum debeat (Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14-01-2005, in motivazione).

2. Applicando dunque questi principi al caso di specie, ne discende l'infondatezza del ricorso, per l'erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda.

La società ricorrente infatti muove dal presupposto che la Sxxxxx abbia formulato in primo grado una domanda specifica ed una generica, legate tra loro da un nesso di subordinazione (così il ricorso, p. 13, p.2).

Tuttavia la Corte d'appello, nel qualificare la domanda attorea, ha mostrato di ritenere che la domanda specifica e quella generica siano state tra loro formulate in via alternativa, e non in via subordinata.

Tanto si desume dal passaggio contenuto a pag. 18 della sentenza impugnata, ove si afferma che la Sxxxxxx ha chiesto la condanna specifica "ovvero" quella generica dell'Enel. E nella nostra lingua "ovvero" è una congiunzione che esprime l'alternatività, e non l'esclusione reciproca (corrisponde, per intendersi, al latino "Vel", e non al latino "aut").

Nè l'Enel ha proposto alcuna censura contro tale implicita ma inequivoca qualificazione della domanda compiuta dal primo giudice.

Pertanto, avendo la SDV formulato una domanda di condanna generica in via alternativa e non subordinata rispetto a quella di condanna specifica, le era consentito in corso di causa (nel rito applicabile ratione temporis) limitare la propria pretesa ad una condanna generica.

Né risulta che l'Enel, che ne avrebbe avuta facoltà, abbia a quel punto preteso che l'accertamento si estendesse anche al quantum debeat.

3. La circostanza, poi, che l'Enel non abbia dato il consenso alla concentrazione delle due domande originariamente proposte in via alternativa (di condanna generica e specifica) nella sola domanda di condanna generica, per quanto detto al precedente p.1.3 è irrilevante.

Deve soggiungersi, su questo punto, come non sia affatto vero quanto invocato dalla parte ricorrente alla pag. 14 del proprio ricorso, e cioè che questa Corte avrebbe ripetutamente affermato il principio secondo cui la limitazione della domanda di risarcimento del danno al solo an debeat può avvenire solo col consenso dell'attore.

Questa Corte, al contrario, ha sempre affermato un principio esattamente opposto: sia nella decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14-01-2005, già ricordata; sia nella decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 3322 del 07-03-2002 (invocata dalla stessa ricorrente) nella cui motivazione si afferma ore rotundo: "restringere alla condanna generica l'oggetto della domanda (xxxxxx non necessita del consenso del convenuto, che sarebbe dunque sufficiente che non venisse espresso. Al convenuto, che vuole opporsi alla scissione del giudizio sull'an da quello sul quantum, si richiede perciò di manifestare la propria volontà, domandando al giudice di accertare che in concreto non v'è stato danno, contrapponendo questa domanda a quella dell'attore rivolta al contrario ad un accertamento limitato alla sola probabilità che un danno si sia verificato".

Quanto, poi, agli altri pretesi precedenti invocati dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi, va rilevato che Cass., sez. 3, 15-03-2007, n. 5997 nulla ha statuito sul punto (il riferimento alla necessità del "consenso" del convenuto è un mero obiter dictum), mentre Cass. civ., sez. 3, 19-01-1999, n. 458, conformemente ai precedenti già ricordati, esige per l'ammissibilità della limitazione della domanda al solo an debeatur non già il consenso espresso del convenuto, ma semplicemente la mancanza di "opposizione", per tale dovendosi intendere la mancanza di domanda esplicita di accertamento del quantum, che nel nostro caso l'xxxxxxel non ha formulato.

4. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1.

p.q.m.

la Corte di Cassazione:

rigetta il ricorso;

condanna xxxxx s.p.a. alla rifusione in favore della San xxxxx s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 11.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A. ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
